



CIRCOLARE INFORMATIVA: APRILE 2024

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - PRIMI DETTAGLI E MODIFICHE

Nuovo concordato preventivo biennale (CPB) - D.Lgs. 12.2.2024, n. 13

È stato pubblicato sulla G.U. 21.2.2024, n. 43 il Decreto attuativo della Riforma fiscale dedicato al procedimento accertativo, nell'ambito del quale è introdotta la disciplina del concordato Preventivo biennale (CPB) a favore dei "contribuenti di minori dimensioni".

L'accesso al concordato, previa adesione alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, è riservato ai soggetti ISA e ai contribuenti forfetari. Va considerato che:

- * per i soggetti ISA non è richiesto il raggiungimento di uno specifico punteggio per accedere al CPB (nel Decreto approvato in via preliminare era previsto un punteggio almeno pari a 8);
- * per i contribuenti forfetari, l'accesso al CPB è limitato, in via sperimentale, al 2024;
- * è stabilito il termine del 15.10 per aderire / rifiutare la proposta di concordato (nel Decreto approvato in via preliminare era previsto il termine del 31.7)

CREDITO DI IMPOSTA 5.0

Decreto PNRR DL 2.3.2024, n. 19

È stato pubblicato sulla G.U. 2.3.2024, n. 52 il DL n. 19/2024, c.d. "Decreto PNRR" nell'ambito del quale è previsto il riconoscimento di un credito d'imposta ("Transizione 5.0") a favore delle imprese che **nel 2024 e 2025 effettuano investimenti in beni strumentali materiali e immateriali** di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) **da cui consegue una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva** cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% ovvero dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.



LA FISCALITÀ DELLE DONAZIONI FORMALI E INFORMALI – CHIARIMENTI ADE

Le aliquote “formali”: La donazione formale, stipulata con atto notarile, si tassa con l’aliquota del 4 % se è tra coniugi (o uniti civili) o tra genitori e figli, del 6 % se è tra fratelli e sorelle (o soggetti equiparati), con l’aliquota dell’8 % in ogni altro caso. Il 4% si calcola sul valore imponibile eccedente il milione di euro, il 6 % sul valore imponibile eccedente 100 mila euro. Quindi, la donazione padre/figlio di 300 mila euro non paga alcuna imposta.

Partecipazione al capitale – DONAZIONE DI QUOTE SOCIALI Se oggetto di donazione è una partecipazione al capitale di società, si può approfittare di notevoli vantaggi. Anzitutto, il valore imponibile è dato non dal valore venale della quota, ma dalla proporzione del valore del patrimonio netto contabile riferibile, poi si applicano le normali norme sulle donazione con le relative franchigie. Se poi è una donazione tra coniugi (o uniti civili) o tra genitori e figli e ha per oggetto una quota che consente di acquisire il controllo della società (50,01%), vi è esenzione totale da imposta di donazione.

Compravendite immobiliari

Se una persona (ad esempio un genitore a favore del figlio) paga, per spirito di liberalità, un prezzo dovuto da un’altra persona, e questa situazione è dichiarata nell’ambito di un contratto soggetto a imposta sul valore aggiunto o a imposta di registro proporzionale, la legge dispone che tale donazione non è soggetta ad alcuna imposizione. È questo un classico caso che capita nel contesto dei contratti di compravendita immobiliare.

La donazione informale (Per “donazioni informali” si intendono le consegne a mano di liquidità o di un assegno circolare, ma anche il trasferimento tramite bonifico bancario di denaro) volontariamente registrata è sottoposta alla tassazione ordinaria con le aliquote del 4,6% e dell’ 8 %, applicandole al valore imponibile eccedente la franchigia spettante. Se invece la tassazione informale è confessata nell’ambito di un accertamento tributario, la legge la penalizza con l’aliquota dell’8 %, ma pur sempre dovendo tener conto delle franchigie applicabili (ad esempio, quella di 1 milione tra genitori e figli)



FRINGE BENEFIT DIPENDENTI E AMMINISTRATORI – AUTOCERTIFICAZIONE DIVERSIFICATA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE UTENZE E/O AFFITTI

Nel 2024 si è ampliata la platea dei rimborsi che concorrono a formare la soglia di esenzione annua delle erogazioni in natura, innalzata a mille, 2mila euro in presenza di figli nelle condizioni per essere considerati fiscalmente a carico secondo l'articolo 12 del Tuir.

Ai rimborsi per le utenze domestiche di gas/luce/acqua sono stati aggiunti, dall'articolo 1, commi 16-17, della legge di Bilancio 2024, quelli delle spese di affitto e degli interessi sul mutuo della prima casa. In quanto riconducibili alle erogazioni in natura indicate dall'articolo 51, comma 3 del Tuir, sebbene con limite di esenzione diverso rispetto a quello ordinario dei 258 euro, tutti questi rimborsi possono riguardare sia il lavoratore che i suoi familiari (articolo 12 del Tuir: coniuge, figli e altri familiari individuati dall'articolo 433 del Codice civile).

Con riferimento alle utenze domestiche di luce/gas/acqua, come avvenuto dal 2022, il lavoratore deve autocertificare che l'immobile a cui si riferiscono sia a uso abitativo (non professionale), sebbene non sia richiesto il domicilio o l'abitazione presso il medesimo, e che le utenze sono intestate a sé o a un suo familiare (a prescindere dal carico fiscale), al condominio o al locatore (purché nel contratto di locazione sia specificato il rimborso analitico delle stesse).

In alternativa alla consegna del documento comprovante la spesa, nell'autocertificazione devono essere specificati gli estremi dello stesso (tipo di utenza, numero e data fattura, intestatario, importo, data e modalità di pagamento). Inoltre, come richiesto per le nuove tipologie di spese rimborsabili, il lavoratore dipendente o assimilato deve dichiarare che tali oneri non sono già stati richiesti a rimborso a un altro datore di lavoro/committente.

Per quanto riguarda gli interessi sul mutuo e l'affitto, secondo l'agenzia delle Entrate, il riferimento alla «prima casa» deve essere inteso come «abitazione principale» (anche se la spesa è stata sostenuta da un familiare) Inoltre occorre che nella documentazione rilasciata e sottoscritta dal medesimo ci sia un impegno a comunicare prontamente al datore di lavoro eventuali cambiamenti in corso d'anno.

ROTTAMAZIONE QUATER E COMPENSAZIONE

Risposta interpello Agenzia Entrate 28.2.2024, n. 54

Non è preclusa la possibilità di compensazione dei crediti tributari in presenza di debiti iscritti a ruolo, di importo superiore a € 1.500, qualora gli stessi siano stati oggetto di definizione agevolata tramite la c.d. "rottamazione-quater", anche nel caso in cui il versamento di quanto dovuto sia effettuato ratealmente. Di conseguenza, "concorrono ... al predetto limite [€ 1.500], oltre il quale ricorre il divieto di compensazione, gli eventuali ruoli scaduti non oggetto della definizione".